

**“INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE”**

Art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020

(G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco delle “varianti strutturali di carattere non sostanziale” (art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.),

Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

Sono da considerare, comunque, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 “rientrano tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).”, individuati nel **Allegato C** e gli interventi non ricompresi nel seguente elenco:

- 1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
  - 1.1 impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
  - 1.2 scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- 2) Modifiche all'organismo strutturale, per:
  - 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
  - 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
  - 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
  - 2.4 variazioni del fattore di comportamento q;
  - 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
  - 2.6 modifiche:
    - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
    - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
    - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
    - della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al



5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;

- b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio ad una categoria d'intervento più penalizzante ai fini della sicurezza secondo la classificazione individuata nel § 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

